



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 – 30 MARZO 2021

Riunione del giorno 24 marzo 2021

**53.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Sig. Marco COLLARINI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Antonio Mennuni Componente estensore

nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. COLLARINI MARCO per aver violato l'art 19 RAT; gli artt. 74 e 75 Reg. Giur. e art. 16 dello Statuto Federale per aver violato l'obbligo di sottoporsi alla prescritta visita medica di idoneità sportiva per la stagione agonistica 2019 – 2020,

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto trasmesso in data 29.10.2020 alla Procura Federale, a mezzo del quale il sodalizio ASD Centro Coselli di Trieste segnalava il comportamento del proprio tesserato Marco Collarini, reo di non essersi presentato all'appuntamento, per lui fissato presso la Casa di Cura "Salus", ai fini del rilascio della certificazione di idoneità alla pratica della pallavolo, necessaria per il rinnovo del tesseramento per la stagione 2019/20. Assumeva il sodalizio esponente di aver comunicato all'atleta, a mezzo mail, il luogo, il giorno e l'ora della visita, ma di non aver mai avuto conferma dell'effettuazione della visita, né comunque ricevuto la certificazione di idoneità.



La Procura Federale, acquisito l'esposto e copia della mail contenente l'invito a sottoporsi a visita, ritenendo provata la responsabilità dell'atleta, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale che a tal fine fissava l'udienza del 24 marzo 2021, da tenersi in modalità di videoconferenza.

Nelle more, l'incolpato faceva pervenire una breve memoria a mezzo della quale, premesso di essersi trasferito a Pordenone dall'ottobre 2019, eccepiva di non aver mai ricevuto la mail di convocazione a visita, né altro invito di analogo tenore e di aver di fatto abbandonato la pratica della pallavolo, dedicandosi ad altra attività sportiva, il basket, per la quale aveva peraltro acquisito la certificazione medica di idoneità.

All'udienza compariva il rappresentante della Procura Avv. Giorgio Guarnaschelli il quale, illustrato il deferimento e ritenendo non scriminanti le eccezioni difensive dell'incolpato, concludeva per l'applicazione di idonea sanzione ai danni del medesimo. Compariva altresì l'incolpato di persona il quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, si riportava alla memoria in atti e concludeva per il non luogo a procedere.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alla luce dei fatti emersi e della documentazione acquisita, ritiene il Tribunale che la condotta illecita ascritta all'incolpato non risulti essere suffragata da adeguati e validi elementi di prova.

L'esposto pervenuto alla Procura, infatti, si fonderebbe sulla comunicazione a mezzo mail che il sodalizio assume di aver inviato al sig. Collarini e che lo stesso avrebbe disatteso non presentandosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate per sostenere la prescritta visita medica.

Agli atti però non vi è prova alcuna che detta comunicazione sia realmente pervenuta al destinatario ed anzi vi sono concreti e concordanti motivi per ritenere l'esatto contrario e cioè che la mail in questione non sia stata ricevuta dall'incolpato.

Tanto si evince dal fatto che l'indirizzo di posta elettronica indicato ed utilizzato dal sodalizio sia errato rispetto a quello riferibile al sig. Collarini e dallo stesso indicato, il che escluderebbe che la mail possa essere stata ricevuta e letta dal destinatario indicato nel messaggio.



Tale circostanza trova ulteriore conferma nella mail di risposta inviata dall'effettivo titolare dell'indirizzo il quale - confermando implicitamente di aver ricevuto la comunicazione del sodalizio – riferisce di averla riscontrata e di aver evidenziato l'errore. In ogni caso non vi è prova alcuna che le norme di comportamento riportate nel capo di incolpazione siano state violate dall'incolpato, la cui condotta non appare pertanto disciplinarmente rilevante e come tale sanzionabile.

PQM

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato.

Roma, 24 marzo 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affisso all'Albo 30 marzo 2021